SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 luglio 2006, n. **224.**

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 39-*vicies semel* e 39-*vicies bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recanti disposizioni per la partecipazione di personale militare a missioni internazionali e per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Iraq e in Afghanistan, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la fase di rientro dall'Iraq del contingente militare, nonché per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI UMANITARI, DI STABILIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE E COOPERAZIONE

Art. 1.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-*vicies bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

5. Per le finalità e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione è autorizzata la spesa di euro 17.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella *C* - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 3.

Missione in Iraq

1. È autorizzata la spesa di euro 129.381.507 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq denominata *Antica Babilonia*, di cui all'articolo 39-*vicies bis,* comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-*vicies bis,* comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 4.

Missione in Afghanistan

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.631.975 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 5.

Missioni nel Golfo arabico e nel Mediterraneo

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione *Enduring Freedom* e alla missione nel Mediterraneo *Active Endeavour,* a essa collegata, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 6.

Missioni e altri interventi nei Balcani

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;

d) Albania 2, in Albania.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU).

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione *Joint Enterprise,* di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata *European Union Planning Team* (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.

Art. 7.

Missioni in Medio Oriente

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denomi-

nata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 8.

Missioni in Africa

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL *Kinshasa,* di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio del 27 aprile 2006.

Art. 9.

Missione ONU a Cipro

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNFICYP), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 10.

Missioni e programmi di cooperazione delle Forze di polizia

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 3, lettera *d)*, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.

Art. 11.

Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-*vicies bis*, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

Art. 12.

Consigliere diplomatico

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-*vicies semel*, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 13.

Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui al presente decreto, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

Art. 14.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, *Joint Enterprise, Albania 2* e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

b) misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, *Enduring Freedom* e *Active Endeavour* ISAF in Afghanistan;

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;

d) misura intera incrementata del trenta per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL *Kinshasa* ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina;

e) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale che, nell'ambito della missione *Antica Babilonia* in Iraq, è impiegato nella *NATO Training Mission* (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

f) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.

2. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 15.

Trattamento assicurativo

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

Art. 16.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alle missioni *Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour* e ISAF si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. Al personale militare che partecipa alle missioni MSU, *Joint Enterprise*, CIU, *Albania 2,* ALTHEA, EUPT, UNMIK, ed EUPM, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, AMIS II, EUPOL *Kinshasa* ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

3. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni *Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour* e ISAF sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

4. Per i reati di cui al comma 3 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

Art. 17.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 22.

2. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto ministeriale si provvede a disciplinare le modalità attuative.

3. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 19.

Richiami in servizio degli ufficiali delle forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Art. 20.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 21.

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 22.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,

comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 30.181.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Tabella A	2006
Ministero del lavoro	10.039.565
Ministero degli affari esteri	2.000.000
Ministero dell'istruzione	3.700.000
Ministero dell'interno	8.800.000
Ministero dell'ambiente	642.000
Ministero delle politiche agricole	5.000.000
TOTALE ...	30.181.565

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PARISI, *Ministro della difesa*

AMATO, *Ministro dell'interno*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0245

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 14ª seduta pubblica per lunedì 10 luglio 2006, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Deliberazione ai sensi dell'art. 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi *(Approvato dalla Camera dei deputati)* (700).

06A06271

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2006.

Cessazione dell'efficacia della sospensione del sig. Antonio Borzacchelli dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 61 n. 7, 317 e 56 del codice penale, emessa in data 6 febbraio 2004, dal G.I.P. presso il tribunale di Palermo nei confronti del sig. Antonio Borzacchelli, deputato dell'Assemblea regionale siciliana;

Vista la comunicazione datata 11 febbraio 2004, n. 3/2A2/RIS del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 6 febbraio 2004 dalla carica elettiva ricoperta;

Visto il proprio decreto datato 30 marzo 2004, con il quale è stata dichiarata la sospensione dal predetto dalla carica;

Vista la nota del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana del 4 agosto 2005 n. 4/2A2/RIS con la quale si comunica che il Giudice della 2° Sez. penale del tribunale di Palermo, con provvedimento emesso in data 11 luglio 2005 ha revocato la custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato regionale Antonio Borzacchelli per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, a decorrere dal 15 luglio 2005, disponendo al contempo il divieto di dimora dell'imputato nel territorio del comune di Palermo;

Vista la comunicazione datata 13 ottobre 2005 del Dipartimento per gli affari regionali all'Assemblea regionale siciliana con la quale, su conforme parere del Ministero dell'interno, viene rimesso alla stessa l'eventuale reintegro del sig. Borzacchelli, alla luce dell'ordinanza del tribunale penale di Palermo;

Vista la successiva diffida e messa in mora nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, datata 28 ottobre 2005, con la quale il sig. Borzacchelli richiede la riassunzione alla carica di deputato dell'ARS;

Vista altresì, la nota del 17 novembre 2005 del Dipartimento affari regionali inviata al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'atto di diffida e messa in mora presentato dal sig. Borzacchelli;

Vista la comunicazione del DAGL del 24 novembre 2005, con allegata bozza di decreto di informazione all'Assemblea regionale siciliana ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, anche in relazione alla misura coercitiva disposta dal provvedimento della 2° Sezione penale del tribunale di Palermo di divieto di dimora del Sig. Antonio Borzacchelli nel territorio del comune di Palermo;

Visto il ricorso al TAR Lazio, presentato dal sig. Borzacchelli con cui si richiede l'annullamento del silenzio formatosi sull'atto extragiudiziario;

Vista infine la sentenza del TAR Lazio n. 2293/2006 che accoglie il ricorso di cui sopra dichiarando illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione e ordina a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri di emanare un provvedimento espresso in esito all'istanza presentata dal sig. Borzacchelli;

Considerata quindi la necessità di provvedere al silenzio dell'amministrazione;

Accertato che nessuna amministrazione interessata ha comunicato al sig. Borzacchelli il complesso *iter* fin qui seguito;

Ritenuto di dover provvedere alla predisposizione del decreto di cessazione della sospensione;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il provvedimento di sospensione nei confronti del sig. Antonio Borzacchelli dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana cessa di avere efficacia ai sensi del comma 4-*quater* dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, a decorrere dal 15 luglio 2005, per i motivi di cui in premessa, salva ogni ulteriore determinazione di competenza dell'Assemblea regionale siciliana al riguardo.

Roma, 26 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A06151

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 giugno 2006.

Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;

Visti i decreti del Ministro delle finanze del 5 aprile 2006 con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2005;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facoltà di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;

Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2005, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

Decreta:

Art. 1.

Criteri per l'applicazione degli studi di settore

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2005, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.

2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.

Art. 2.

Cause di esclusione dall'obbligo dell'annotazione separata per lo studio di settore TG60U

1. Per lo studio di settore TG60U (Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - codice attività 92.72.1), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2006, non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2002, nelle ipotesi in cui i contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - codice attività 92.72.1, unitamente alla predetta attività, svolgono anche una o più delle seguenti attività:

a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;

b) ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2;

c) servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B;

d) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C;

e) bar e caffè, codice attività 55.40.A;

f) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4;

g) bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica lo studio di settore TG60U.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 2006

Il Vice Ministro: VISCO

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005 PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

STUDIO DI SETTORE
SG57U - Laboratori di analisi cliniche e poliambulatori
TD03U - Molitoria dei cereali
TD14U - Tessile
TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista
TD22U - Illuminotecnica
TD24U - Confezione e Commercio al dettaglio di pellicce
TD25U - Concia delle pelli e del cuoio
TD26U - Confezione di vestiario in pelle
TD27U - Fabbricazione di articoli di pelletteria
TD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
TD29U - Fabbricazione e produzione di calcestruzzo
TD33U - Oreficeria e gioielleria
TD35U - Editoria, stampa e legatoria
TD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
TD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni
TD38U - Fabbricazione di mobili metallici
TD47U - Lavorazione carta e cartone
TG33U - Servizi degli istituti di bellezza
TG46U - Riparazione di trattori agricoli
TG51U - Conservazione e restauro di opere d'arte
TG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
TG58U - Campeggi, aree attrezzate per roulotte e villaggi turistici
TG60U - Stabilimenti balneari
TG68U - Trasporto merci su strada
TG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri
TK19U - Attività professionali paramediche indipendenti

ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005
PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

STUDIO DI SETTORE
TM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta
TM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi
TM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
TM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
TM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
TM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi
TM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
TM21B - Commercio all'ingrosso di bevande
TM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
TM21D - Commercio all'ingrosso di carni
TM21E - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari
TM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici e materiali radioelettrici
TM22B - Commercio all'ingrosso di casalinghi
TM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
TM25A - Commercio all'ingrosso di giocattoli
TM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi
TM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
TM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione
TM35U - Erboristerie
TM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
TM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici

ALLEGATO 2

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

1. PREMESSA

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto").

I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:

- a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;

• ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;

• ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:

1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;

2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;

3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;

4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.

2. DEFINIZIONE DELLA TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI

Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2005 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:

- costo del venduto;
- costo per la produzione di servizi;
- costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
- valore dei beni strumentali;
- spese per lavoro dipendente;
- spese per acquisti di servizi;
- valore medio del magazzino[1].

Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2005, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione

[1] Il valore medio del magazzino è pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono "a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale".

delle incidenze di ciascuna variabile[2] sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.

L'elaborazione è stata condotta:

- sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;
- sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.

Nell'Allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2005 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

[2] Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.

ALLEGATO 3

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI PER GLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SG57U - Laboratori di analisi cliniche e poliambulatori	0,1117	0,4097	0,2421	0,0554	0,0127	0,1184	0,1988
TD03U - Molitoria dei cereali	0,0258	0,3275	0,0651	0,0542	0,1006	0,7159	0,7266
TD14U - Tessile	0,0626	0,8951	0,2286	0,0861	0,0929	0,0972	0,0982
TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista	0,0249	0,5052	0,1620	0,0473	0,2348	0,4461	0,4726
TD22U - Illuminotecnica	0,0359	0,2608	0,1883	0,0625	0,1520	0,3893	0,4272
TD24U - Confezione e Commercio al dettaglio di pellicce	0,0507	0,2746	0,1749	0,0733	0,7627	0,3350	0,3793
TD25U - Concia delle pelli e del cuoio	0,0792	0,3402	0,2056	0,0721	0,1003	0,3870	0,4023
TD26U - Confezione di vestiario in pelle	0,0481	0,1997	0,2064	0,0544	0,2129	0,3868	0,4278
TD27U - Fabbricazione di articoli di pelletteria	0,0356	0,2810	0,2640	0,0497	0,0632	0,1696	0,2188
TD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro	0,0256	0,4880	0,1995	0,0552	0,1541	0,4078	0,4360
TD29U - Fabbricazione e produzione di calcestruzzo	0,0472	0,5309	0,1654	0,0723	0,0908	0,4557	0,4855
TD33U - Oreficeria e gioielleria	0,0261	0,3367	0,2245	0,0632	0,2858	0,2849	0,3043
TD35U - Editoria, stampa e legatoria	0,0767	0,5317	0,1966	0,0576	0,0363	0,2683	0,3380
TD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio	0,0421	0,4860	0,2071	0,0617	0,0736	0,3747	0,4115
TD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni	0,0450	0,3125	0,2350	0,0497	0,1081	0,2464	0,3077
TD38U - Fabbricazione di mobili metallici	0,0381	0,4260	0,2286	0,0609	0,1113	0,3853	0,4160
TD47U - Lavorazione carta e cartone	0,0315	0,4212	0,1715	0,0567	0,0625	0,4554	0,4784
TG33U - Servizi degli istituti di bellezza	0,0432	1,0655	0,2108	0,0868	0,1330	0,1661	0,2285
TG46U - Riparazione di trattori agricoli	0,0287	0,3563	0,1340	0,0545	0,1253	0,3750	0,4312
TG51U - Conservazione e restauro di opere d'arte	0,0844	0,2644	0,2030	0,0684	0,0414	0,0547	0,0957
TG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse	0,0648	0,4116	0,1126	0,0460	0,0806	0,2751	0,3550
TG58U - Campeggi, aree attrezzate per roulotte e villaggi turistici	0,0517	0,9624	0,1873	0,1091	0,0113	0,1015	0,1274
TG60U - Stabilimenti balneari	0,0298	1,2094	0,1494	0,0685	0,0149	0,2826	0,2836
TG68U - Trasporto merci su strada	0,2259	0,7467	0,1845	0,0427	0,0078	0,0160	0,2422

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI PER GLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
TG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri	0,1375	1,2204	0,2349	0,0552	0,0069	0,0127	0,1774
TK19U - Attività professionali paramediche indipendenti	0,0589	0,4947	0,3207	0,0738	0,0164	0,0259	0,0478
TM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta	0,0150	0,1442	0,0748	0,0335	0,3654	0,7287	0,7349
TM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi	0,0105	0,1147	0,0677	0,0251	0,3581	0,7677	0,7707
TM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	0,0373	0,4189	0,1030	0,0387	0,3335	0,5350	0,5559
TM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi	0,0126	0,1310	0,0287	0,0279	0,1118	0,8358	0,8418
TM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante	0,0178	0,1693	0,0656	0,0486	0,0305	0,7552	0,7599
TM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi	0,0496	0,0881	0,0224	0,0313	0,0360	0,8210	0,8394
TM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi	0,0133	0,0823	0,0465	0,0302	0,0208	0,8351	0,8396
TM21B - Commercio all'ingrosso di bevande	0,0136	0,1569	0,0600	0,0354	0,1272	0,7486	0,7534
TM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca	0,0081	0,0907	0,0430	0,0249	0,0413	0,8370	0,8414
TM21D - Commercio all'ingrosso di carni	0,0149	0,1001	0,0418	0,0234	0,0148	0,8397	0,8464
TM21E - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari	0,0169	0,1145	0,0477	0,0316	0,0686	0,7959	0,8021
TM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici e materiali radioelettrici	0,0172	0,0891	0,0737	0,0373	0,1436	0,7261	0,7394
TM22B - Commercio all'ingrosso di casalinghi	0,0235	0,1220	0,0837	0,0507	0,2733	0,6718	0,6850
TM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	0,0570	0,1107	0,0784	0,0530	0,1250	0,6407	0,6662
TM25A - Commercio all'ingrosso di giocattoli	0,0233	0,0912	0,0650	0,0362	0,2336	0,7558	0,7570
TM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi	0,0250	0,1208	0,0609	0,0547	0,2609	0,6815	0,6917
TM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	0,0199	0,1638	0,0590	0,0444	0,0838	0,7661	0,7709
TM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione	0,0247	0,1973	0,0885	0,0609	0,6939	0,4759	0,4821
TM35U - Erboristerie	0,0067	0,1789	0,0816	0,0372	0,3120	0,6341	0,6357
TM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali	0,0128	0,0761	0,0611	0,0329	0,1083	0,7683	0,7771
TM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici	0,0196	0,1268	0,0739	0,0480	0,1733	0,6308	0,6432

06A06148

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 2006.

Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche, previsto dal regolamento (CE) n. 660/2006 della Commissione del 27 aprile 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 660/2006 della Commissione del 27 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 6 del 29 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-*bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni relative al regime di aiuto per le colture energetiche, a seguito dell'adozione del succitato regolamento (CE) n. 660/2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto ministeriale 15 marzo 2005, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Aiuto per le colture energetiche).* — 1. Il titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 disciplina l'aiuto per le colture energetiche.

2. L'agricoltore "richiedente", il "collettore" ed il "primo trasformatore" sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.

3. Le modalità tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 1973/2004 saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'organismo di coordinamento.

4. Il contratto, di cui all'art. 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve riportare, tra l'altro, la quantità totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonché le condizioni di consegna e deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima. Tale contratto deve essere allegato, da parte dell'agricoltore "richiedente", alla domanda di cui all'art. 8 del presente decreto e deve essere, altresì, depositato, da parte del "collettore" e del "primo trasformatore", presso l'organismo pagatore competente entro la data fissata nell'art. 6, comma 4 del decreto 5 agosto 2004;

5. Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita ad una coltivazione biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che:

a) sia stata depositata una copia del contratto da parte del "collettore" e del "primo trasformatore", siano state soddisfatte le condizioni e trasmesse le informazioni di cui all'art. 34, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004;

b) nel secondo anno di coltivazione, risultino rispettati gli obblighi concernenti la dichiarazione del "richiedente" in merito alla quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e risulti, inoltre, notificata la conferma di averla consegnata al "collettore" e al "primo trasformatore";

c) siano state fornite, da parte del "collettore" e del "primo trasformatore" nel secondo anno di coltivazione, le informazioni richieste all'art. 34, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

6. L'organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del raccolto.

7. Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalità e i termini definiti dall'organismo pagatore competente, le variazioni intervenute.

8. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il "collettore" ed il "primo trasformatore" sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'organismo pagatore competente, entro i tennini dallo stesso fissati, apposite dichiarazioni redatte secondo modalità definite dall'organismo pagatore competente.

9. Ai sensi di quanto disposto all'art. 25, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 1973/2004 all'agricoltore "richiedente" è data la possibilità di trasformare in biogas di cui al codice NC 2711 29 00, presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell'aiuto. In tal caso il "richiedente" è tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare all'organismo pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata.

10. L'organismo pagatore competente procede al riconoscimento del "collettore" e del "primo trasformatore". Sono considerati "primo trasformatore" e "collettore" riconosciuti le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di una impresa di trasformazione o di tipo commerciale che intendano concludere, con una agricoltore richiedente, contratti in ordine alle materie prime coltivate per utilizzazioni energetiche.

11. Ai fini del riconoscimento il "collettore" e il "primo trasformatore" devono presentare all'organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, una domanda secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso organismo pagatore. Qualora il "collettore" ed il "primo trasformatore" risultino già in possesso del riconoscimento devono inoltrare all'organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla camera di commercio. Il riconoscimento è effettuato previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.

12. L'organismo pagatore è tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento i "collettori" ed i "primi trasformatori" nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell'esercizio di altre attività industriali e commerciali.

13. Il coltivatore "richiedente", ultimata la fase di raccolta, è tenuto a dichiarare all'organismo pagatore competente la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, ed a confermare di averla consegnata al "collettore" o al "primo trasformatore" con il quale ha stipulato il contratto.

14. Il "collettore" ed il "primo trasformatore", ai fini della garanzia dell'esecuzione del contratto, devono costituire a favore dell'organismo pagatore competente la cauzione prevista all'art. 35 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

15. Entro la data ultima prevista per l'ottenimento dei prodotti finiti di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1973/2004, il "primo trasformatore" deve far pervenire all'organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.

16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il "collettore" ed il "primo trasformatore" sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dall'organismo pagatore competente per la tenuta degli appositi registri contabili.

17. L'autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli è l'organismo pagatore competente.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 322

06A06149

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, per assemblea del personale il giorno 5 giugno 2006, dalle ore 8 alle ore 13.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello d Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 26 giugno 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A06147

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 giugno 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Viste la note prot. n. Ris/47 e n. 12144 del 9 giugno 2006 dell'Ufficio provinciale di Salerno, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio suddetto nella sede di via dei Principati n. 75, nel giorno 9 giugno 2006 dalle ore 8,30 alle ore 11,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi alla interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica che ha provocato il blocco del sistema informatico producendo la sospensione del servizio catastale al pubblico e le attività di cassa ad esso connesse;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 556 del 14 giugno 2006, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio al pubblico dell'Ufficio provinciale di Salerno - Servizi catastali, nella sede di via dei Principati n. 75 - Salerno, nel giorno 9 giugno 2006, ore 8,30 alle ore 11,15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 giugno 2006

Il direttore regionale: LIBUTTI

06A06037

DECRETO 21 giugno 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7695 del 14 giugno 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 7 giugno 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi all'utenza (catastali, sister, ipotecari relativamente alla ricezione telematica delle formalità, Intranet, posta elettronica, altri applicativi gestionali con eccezione del protocollo generale) con estensione parziale anche alle sezioni staccate di Breno e Salò, è dipeso da un'avaria del sistema informatico tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali, con riflesso negativo anche sulle attività di back office;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. 954 del 20 giugno 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi all'utenza e delle sezioni staccate di Breno e Salò nel giorno 7 giugno 2006 dalle ore 8 per l'intera giornata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 giugno 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A06038

CORTE DEI CONTI

DECRETO 23 giugno 2006.

Approvazione del conto finanziario della gestione della Corte dei conti relativo all'anno 2005.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2002, emanato ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246;

Visto il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2005, approvato con proprio decreto n. 99 in data 31 dicembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2005;

Visti lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2005 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del Servizio del bilancio;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 28 aprile 2006, nella quale viene espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili, nonché alla regolarità della gestione finanziaria;

Sentiti il consiglio di amministrazione nella riunione del 5 giugno 2006 ed il consiglio di presidenza nell'adunanza del 21-22 giugno 2006, che hanno espresso parere favorevole;

Vista la nota del Segretario generale con la quale viene trasmesso lo schema del conto finanziario, unitamente alle relazioni ed ai pareri acquisiti;

Decreta:

È approvato, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del sopra citato regolamento di autonomia, il conto finanziario della gestione della Corte dei conti per l'anno 2005.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà inviato, a cura del Segretario generale, entro il 30 giugno 2006, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 giugno 2006

Il Presidente: STADERINI

NOTA INFORMATIVA

1. *Premessa*

Il conto finanziario dell'esercizio 2005 viene predisposto in base allo schema di bilancio approvato con D.P. n. 60 del 30 novembre 2001, come già avvenuto per il bilancio di previsione relativo allo stesso esercizio.

Il bilancio di previsione ed il corrispondente conto finanziario, delineano tre centri di responsabilità amministrativa coincidenti con altrettante U.P.B.:

1. il Segretariato generale, a cui sono assegnate le risorse finanziarie della U.P.B. 1 destinate al funzionamento degli organi di governo dell'Istituto, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale di magistratura, per il funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e per il Seminario permanente dei controlli;

2. il Servizio affari generali, a cui sono assegnate le risorse finanziarie della U.P.B. 2 destinate all'acquisizione di beni e servizi, per il funzionamento degli Uffici centrali e regionali dell'Istituto;

3. il Servizio per la gestione delle risorse umane e della formazione, a cui sono assegnate le risorse finanziarie destinate al pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale amministrativo ed alle spese sostenute per la formazione del personale.

Il quadro complessivo dell'impiego delle risorse rileva che le spese destinate al personale sono assolutamente prevalenti rispetto a tutti gli altri tipi di spesa, superando l'88% delle risorse disponibili.

Gli emolumenti fissi e continuativi al personale e le somme da versare sia a titolo di imposte che per gli oneri sociali, costituiscono spese obbligatorie, così come obbligatorie sono le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di contratti pluriennali o di contratti con aziende erogatrici di beni e servizi, le spese per canoni di locazioni, le spese di giustizia e le spese per liti. Tali spese hanno superato, nel 2005, la percentuale del 92%, mentre le spese non obbligatorie si sono attestate intorno al 7% e quelle per investimenti appena all'1% dell'importo totale impegnato.

Anche nel 2005, come già accaduto negli anni precedenti, lo stanziamento per il funzionamento della Corte dei conti è stato fissato molto al di sotto del fabbisogno prospettato in sede previsionale al M.E.F., pari a circa 12 milioni di euro in meno rispetto all'anno precedente. Questa amministrazione si è trovata, pertanto, in una situazione di estrema criticità nel predisporre il bilancio di previsione per l'anno in questione. In data 3 febbraio 2005, il Presidente dell'Istituto ha inviato una nota al M.E.F. in cui venivano rappresentate le esigenze dell'amministrazione anche in relazione alle aumentate competenze che la Corte è chiamata a svolgere in virtù dell'evoluzione della normativa parlamentare. Nella stessa nota è stata allegata una scheda tecnica nella quale si quantificava un maggior fabbisogno per l'esercizio 2005 superiore ai 18 milioni di euro.

Il Ministro ha risposto a tale richiesta, predisponendo un decreto d'integrazione dei fondi per l'importo di € 12.500.000.= La nuova dotazione, pur migliorata, appariva ancora al di sotto delle aspettative; tuttavia, questa integrazione e la differenza derivante dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, se pure quantificata in misura ridotta rispetto alle previsioni iniziali, hanno permesso di integrare le risorse finanziarie di tutti i capitoli che risultavano deficitarie. Gli incrementi sono stati indirizzati, in maniera prioritaria, ai capitoli del personale di magistratura, per gli adeguamenti automatici del trattamento economico, già stabiliti per il triennio 2003/2005; ai capitoli del personale amministrativo, tra l'altro, anche per l'immissione in ruolo di n. 64 dipendenti provenienti da altre Amministrazioni; e, in generale, ai capitoli relativi all'informatica e all'acquisizione di beni e servizi.

A partire dal mese di giugno, però, alcuni decreti-legge venivano varati dal Governo, decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 - decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 - decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211: il primo prevedeva tagli consistenti agli stanziamenti dei bilanci di tutte le amministrazioni dello Stato; il secondo destinava un modesto aumento a quelle amministrazioni elencate nella tabella *C*, allegata alla legge finanziaria 2005, di cui la Corte faceva parte, e contemporaneamente prevedeva una diminuzione del 10% da effettuare sulle disponibilità dei capitoli destinati a consumi intermedi. In sede di conversione in legge sono stati approvati i tagli agli stanziamenti dei bilanci di tutte le amministrazioni dello Stato e le riduzioni del 10% delle spese per consumi intermedi, disposizione che nel frattempo era stata nuovamente riproposta nel terzo decreto-legge citato, ed, invece, è stato annullato l'articolo che riguardava l'aumento dei fondi disponibili per le amministrazioni elencate in tabella *C*.

Al termine di questi eventi altalenanti è stato quindi disposto un secondo assestamento di bilancio, che ha tenuto conto delle disposizioni normative suddette, mediante il quale si è provveduto alla definizione delle riduzioni da operare sui capitoli di spesa del bilancio della Corte dei conti. Tale operazione, purtroppo, ha comportato l'adozione di tagli anche ad alcuni capitoli che erano stati incrementati con il primo assestamento.

La diminuzione delle risorse disponibili ha avuto ripercussioni sia sulle competenze accessorie liquidate al personale amministrativo, sia sulle spese destinate al funzionamento ed alla formazione, già drasticamente ridotte durante il 2004, ed infine ha inciso pesantemente sugli stanziamenti destinati all'informatica che, durante l'esercizio 2005, sono stati più che dimezzati rispetto alle previsioni iniziali; previsioni che, rispetto all'anno precedente, erano già state ridotte di circa il 25%, per cui la riduzione totale a carico degli investimenti è stata di oltre il 75%. Il segnale che emerge è oltremodo allarmante in questi anni in cui il Governo si è fatto promotore di un forte sviluppo tecnologico sia nel campo dell'informazione che della comunicazione per una generale modernizzazione della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi informativi si sono intraprese, solamente, le iniziative per cui sussistevano vincoli di bilancio ed è stato assicurato il funzionamento dell'apparato esistente.

In relazione all'avanzo di amministrazione, va segnalato che nel 2005 si fissa appena a 1.463.902.= euro, un importo che rappresenta un minimo storico e che si attesta soltanto allo 0,61% delle entrate accertate. La percentuale rimane pressocché invariata, solo lo 0,64%, se la somma dell'avanzo viene messa in relazione al finanziamento proveniente dal bilancio dello Stato. Si fa presente, inoltre, che il suddetto «avanzo tecnico di amministrazione» riuscirà soltanto in minima parte ad assicurare la copertura di oneri per debiti pregressi, per i quali è stata inviata al MEF apposita richiesta di integrazione dei fondi con nota prot. n. 60/124 del 10 gennaio 2006. Per il futuro, quindi, l'avanzo di amministrazione non potrà più costituire una rilevante fonte di finanziamento per i successivi esercizi.

Va ricordato, inoltre, che i Responsabili amministrativi di tutti i centri di spesa hanno operato in osservanza delle direttive impartite dal Segretario generale con circolare n. 1 del 5 gennaio 2005 e con le successive note n. 1142 del 7 luglio; n. 1798 del 29 settembre e n. 2000 del 28 ottobre 2005, con l'obiettivo primario di contenere le spese, per quanto possibile, data la situazione di criticità e precarietà che i provvedimenti varati dal Governo determinavano di volta in volta nella gestione finanziaria dell'Istituto.

CORTE DEI CONTI

CONTO FINANZIARIO
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2005

CONTO FINANZIARIO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ESERCIZIO 2005 - COMPETENZA

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	ENTRATE ACCERTATE (d)	SOMME RISCOSSE (e)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (f=d-e)	-
1. SEGRETARIATO GENERALE	**233.308.757**	**7.939.289**	**241.248.046**	**241.793.641**	**176.344.385**	**65.449.256**	-
1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	233.308.757	7.939.289	241.248.046	241.793.641	176.344.385	65.449.256	-
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	*215.829.000*	*12.408.634*	*228.237.634*	*228.237.634*	*164.754.844*	*63.482.790*	-
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	*4.501.757*	- *1.305.000*	*3.196.757*	*3.742.352*	*1.775.886*	*1.966.466*	-
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	*12.978.000*	- *3.164.345*	*9.813.655*	*9.813.655*	*9.813.655*	-	-
TOTALE ENTRATE	**233.308.757**	**7.939.289**	**241.248.046**	**241.793.641**	**176.344.385**	**65.449.256**	-

SPESE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
1. SEGRETARIATO GENERALE	**111.474.954**	**4.421.302**	**115.896.256**	**115.869.249**	**102.516.504**	**13.352.745**	**27.007**
1.1. SPESE CORRENTI	107.359.954	6.621.302	113.981.256	113.956.824	102.113.737	11.843.087	24.432
1.1.1. FUNZIONAMENTO	106.276.000	6.396.050	112.672.050	112.661.110	102.100.461	10.560.649	10.940
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*668.000*	- *10.000*	*658.000*	*655.000*	*602.097*	*52.903*	*3.000*
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.160.000*	*191.644*	*1.351.644*	*1.348.958*	*1.062.437*	*286.521*	*2.686*
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*100.318.000*	*5.457.000*	*105.775.000*	*105.769.781*	*97.794.498*	*7.975.283*	*5.219*
1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*4.130.000*	*757.406*	*4.887.406*	*4.887.371*	*2.641.429*	*2.245.942*	*35*
1.1.2. INTERVENTI	26.000	-	26.000	12.508	12.431	77	13.492
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*26.000*	-	*26.000*	*12.508*	*12.431*	*77*	*13.492*
1.1.3. ONERI COMUNI	1.057.954	225.252	1.283.206	1.283.206	845	1.282.361	-
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*15.000*	-	*15.000*	*15.000*	*845*	*14.155*	-
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	*1.042.954*	*225.252*	*1.268.206*	*1.268.206*	-	*1.268.206*	-
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
1.1.4.1. INDENNITA'	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	4.115.000	- 2.200.000	1.915.000	1.912.425	402.767	1.509.658	2.575
1.2.1. INVESTIMENTI	4.115.000	- 2.200.000	1.915.000	1.912.425	402.767	1.509.658	2.575
1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*4.000.000*	- *2.250.000*	*1.750.000*	*1.749.999*	*240.341*	*1.509.658*	*1*
1.2.1.2. BENI MOBILI	*115.000*	*50.000*	*165.000*	*162.426*	*162.426*	-	*2.574*
2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**15.658.681**	**3.645.987**	**19.304.668**	**19.173.228**	**15.880.132**	**3.293.096**	**131.440**
2.1. SPESE CORRENTI	15.178.681	3.576.987	18.755.668	18.643.475	15.392.940	3.250.535	112.193
2.1.1. FUNZIONAMENTO	15.173.000	3.576.987	18.749.987	18.643.475	15.392.940	3.250.535	106.512
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*5.600.000*	*101.350*	*5.701.350*	*5.689.544*	*4.373.818*	*1.315.726*	*11.806*
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*1.273.000*	- *9.416*	*1.263.584*	*1.242.465*	*968.956*	*273.509*	*21.119*
2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*2.350.000*	*3.299.693*	*5.649.693*	*5.647.020*	*5.180.050*	*466.970*	*2.673*
2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.250.000*	- *4.677*	*3.245.323*	*3.187.136*	*2.532.376*	*654.760*	*58.187*
2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*2.700.000*	*190.037*	*2.890.037*	*2.877.310*	*2.337.740*	*539.570*	*12.727*
2.1.2. INTERVENTI	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
2.1.3. ONERI COMUNI	5.681	-	5.681	-	-	-	5.681
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	*5.681*	-	*5.681*	-	-	-	*5.681*
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	480.000	69.000	549.000	529.753	487.192	42.561	19.247
2.2.1. INVESTIMENTI	480.000	69.000	549.000	529.753	487.192	42.561	19.247
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI	*105.000*	*116.000*	*221.000*	*219.846*	*206.354*	*13.492*	*1.154*
2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*125.000*	- *25.000*	*100.000*	*98.161*	*85.528*	*12.633*	*1.839*
2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*125.000*	- *17.000*	*108.000*	*99.903*	*96.390*	*3.513*	*8.097*
2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*125.000*	- *5.000*	*120.000*	*111.843*	*98.920*	*12.923*	*8.157*
3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**106.175.122**	- **128.000**	**106.047.122**	**105.855.000**	**92.920.426**	**12.934.574**	**192.122**
3.1. SPESE CORRENTI	106.175.122	- 128.000	106.047.122	105.855.000	92.920.426	12.934.574	192.122
3.1.1. FUNZIONAMENTO	106.150.122	- 128.000	106.022.122	105.830.000	92.914.551	12.915.449	192.122
3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*106.150.122*	- *128.000*	*106.022.122*	*105.830.000*	*92.914.551*	*12.915.449*	*192.122*
3.1.2. ONERI COMUNI	25.000	-	25.000	25.000	5.875	19.125	-
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*25.000*	-	*25.000*	*25.000*	*5.875*	*19.125*	-
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
3.1.3.1. INDENNITA'	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
TOTALE SPESE	**233.308.757**	**7.939.289**	**241.248.046**	**240.897.477**	**211.317.062**	**29.580.415**	**350.569**

CONTO FINANZIARIO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ESERCIZIO 2005 - RESIDUI

ENTRATE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO 2005	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE	-
1. SEGRETARIATO GENERALE	**63.639.862**	**63.639.860**	**-2**	**-**	**-**
1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	63.639.862	63.639.860	-2	-	-
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	*63.482.790*	*63.482.790*	-	-	-
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	*157.072*	*157.070*	*-2*	-	-
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	**63.639.862**	**63.639.860**	**-2**	**-**	**-**

SPESE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005	MINORI IMPEGNI	RESIDUI PERENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1. SEGRETARIATO GENERALE	**14.476.543**	**10.094.298**	**8.458**	**53.689**	**4.320.098**
1.1. SPESE CORRENTI	7.764.592	6.904.676	8.458	53.689	797.769
1.1.1. FUNZIONAMENTO	7.718.080	6.904.676	8.458	53.689	751.257
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*368.148*	*214.065*	*680*	-	*153.403*
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*216.601*	*96.436*	*2.552*	*43.833*	*73.780*
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*4.792.394*	*4.659.975*	*2.111*	*9.856*	*120.452*
1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*2.340.937*	*1.934.200*	*3.115*	-	*403.622*
1.1.2. INTERVENTI	-	-	-	-	-
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	-	-	-	-	-
1.1.3. ONERI COMUNI	46.512	-	-	-	46.512
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*46.512*	-	-	-	*46.512*
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
1.1.4.1. INDENNITA'	-	-	-	-	-
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	6.711.951	3.189.622	-	-	3.522.329
1.2.1. INVESTIMENTI	6.711.951	3.189.622	-	-	3.522.329
1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*6.711.471*	*3.189.142*	-	-	*3.522.329*
1.2.1.2. BENI MOBILI	*480*	*480*	-	-	-
2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**5.985.301**	**5.549.147**	**27.074**	**-**	**409.080**
2.1. SPESE CORRENTI	5.765.417	5.344.946	26.091	-	394.380
2.1.1. FUNZIONAMENTO	5.765.417	5.344.946	26.091	-	394.380
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*3.035.041*	*2.871.181*	*23.195*	-	*140.665*
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*901.316*	*850.705*	*2.820*	-	*47.791*
2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*697.394*	*495.370*	*1*	-	*202.023*
2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*633.424*	*631.024*	*74*	-	*2.326*
2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*498.242*	*496.666*	*1*	-	*1.575*
2.1.2. INTERVENTI	-	-	-	-	-
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	-	-	-	-
2.1.3. ONERI COMUNI	-	-	-	-	-
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	-	-	-	-
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	219.884	204.201	983	-	14.700
2.2.1. INVESTIMENTI	219.884	204.201	983	-	14.700
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI	*79.806*	*75.018*	*983*	-	*3.805*
2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*64.928*	*64.383*	-	-	*545*
2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*33.460*	*23.110*	-	-	*10.350*
2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*41.690*	*41.690*	-	-	-
3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**15.990.967**	**13.589.467**	**565.306**	**-**	**1.836.194**
3.1. SPESE CORRENTI	15.990.967	13.589.467	565.306	-	1.836.194
3.1.1. FUNZIONAMENTO	15.986.834	13.585.739	564.901	-	1.836.194
3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*15.986.834*	*13.585.739*	*564.901*	-	*1.836.194*
3.1.2. ONERI COMUNI	4.133	3.728	405	-	-
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*4.133*	*3.728*	*405*	-	-
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
3.1.3.1. INDENNITA'	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE	**36.452.811**	**29.232.912**	**600.838**	**53.689**	**6.565.372**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

PARTE I - ENTRATE

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	ENTRATE ACCERTATE (d)	SOMME RISCOSSE (e)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (f=d-e)
		1. SEGRETARIATO GENERALE	**233.308.757**	**+7.939.289**	**241.248.046**	**241.793.641**	**176.344.385**	**65.449.256**
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	233.308.757	+7.939.289	241.248.046	241.793.641	176.344.385	65.449.256
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	215.829.000	+12.408.634	228.237.634	228.237.634	164.754.844	63.482.790
110	110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	215.829.000	+12.408.634	228.237.634	228.237.634	164.754.844	63.482.790
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	4.501.757	-1.305.000	3.196.757	3.742.352	1.775.886	1.966.466
120	120	Entrate eventuali e diverse	3.605.000	-1.305.000	2.300.000	2.851.276	1.775.886	1.075.390
121	121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente sui controlli	p.m.	-	p.m.	-	-	-
122	122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per la locazione di immobili, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6/5/1948, n.655	891.076	-	891.076	891.076	-	891.076
123	123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	5.681	-	5.681	-	-	-
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.978.000	-3.164.345	9.813.655	9.813.655	9.813.655	-
130	130	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	12.978.000	-3.164.345	9.813.655	9.813.655	9.813.655	-
		TOTALE ENTRATE	**233.308.757**	**+7.939.289**	**241.248.046**	**241.793.641**	**176.344.385**	**65.449.256**

PARTE II - SPESE

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			1. SEGRETARIATO GENERALE	**111.474.954**	**+4.421.302**	**115.896.256**	**115.869.249**	**102.516.504**	**13.352.745**	**27.007**
			1.1. SPESE CORRENTI	107.359.954	+6.621.302	113.981.256	113.956.824	102.113.737	11.843.087	24.432
			1.1.1. FUNZIONAMENTO	106.276.000	+6.396.050	112.672.050	112.661.110	102.100.461	10.560.649	10.940
			1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*668.000*	*-10.000*	*658.000*	*655.000*	*602.097*	*52.903*	*3.000*
			Personale							
101	101	*	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione al Presidente	600.000	-10.000	590.000	590.000	553.333	36.667	-
104	104		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni all'estero	60.000	-	60.000	60.000	43.764	16.236	-
			Beni e Servizi							
400	400		Spese di rappresentanza	8.000	-	8.000	5.000	5.000	-	3.000
			1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.160.000*	*+191.644*	*1.351.644*	*1.348.958*	*1.062.437*	*286.521*	*2.686*
			Personale							
151	151	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	700.000	-135.000	565.000	565.000	497.273	67.727	-
152	152	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	450.000	+185.000	635.000	635.000	494.015	140.985	-
			Beni e Servizi							
410	410		Spese per il funzionamento del Consiglio di presidenza	10.000	+1.644	11.644	11.173	8.152	3.021	471
411	411		Spese per la formazione del personale di magistratura, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni, nonché altri oneri accessori	p.m.	+140.000	140.000	137.785	62.997	74.788	2.215
			1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*100.318.000*	*+5.457.000*	*105.775.000*	*105.769.781*	*97.794.498*	*7.975.283*	*5.219*
			Personale							
201	201	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	73.300.000	+3.614.000	76.914.000	76.912.889	69.767.244	7.145.645	1.111
202	202	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	5.574.000	+1.060.000	6.634.000	6.634.000	5.934.000	700.000	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
203	203	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	21.061.000	+550.000	21.611.000	21.611.000	21.611.000	-	-
213	213		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	100.000	+140.000	240.000	238.724	180.444	58.280	1.276
215	215	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
220	220	*	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	1.000	-	1.000	939	494	445	61
222	222	*	Equo indennizzo al personale di magistratura per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	150.000	+36.000	186.000	186.000	186.000	-	-
			Beni e Servizi							
420	420		Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	40.000	+27.000	67.000	67.000	67.000	-	-
421	421		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
422	422		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti	40.000	-	40.000	40.000	24.210	15.790	-
423	423		Spese per il seminario permanente sui controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni	52.000	+30.000	82.000	79.229	24.106	55.123	2.771

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*4.130.000*	*+757.406*	*4.887.406*	*4.887.371*	*2.641.429*	*2.245.942*	*35*
			Beni e Servizi							
431	431		Spese per le azioni formative, comprese le indennità di missione	p.m.	+50.000	50.000	49.965	-	49.965	35
437	437		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	4.130.000	+707.406	4.837.406	4.837.406	2.641.429	2.195.977	-
			1.1.2. INTERVENTI	26.000	-	26.000	12.508	12.431	77	13.492
			1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*26.000*	-	*26.000*	*12.508*	*12.431*	*77*	*13.492*
500	500		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e rappresentanti di Paesi esteri	26.000	-	26.000	12.508	12.431	77	13.492
			1.1.3. ONERI COMUNI	1.057.954	+225.252	1.283.206	1.283.206	845	1.282.361	-
			1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*15.000*	-	*15.000*	*15.000*	*845*	*14.155*	-
600	600	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale di magistratura in quiescenza	15.000	-	15.000	15.000	845	14.155	-
601	601	*	Spese per l'esecuzione di sentenza di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	*1.042.954*	*+225.252*	*1.268.206*	*1.268.206*	-	*1.268.206*	-
602	602		Fondo di riserva	1.042.954	+225.252	1.268.206	1.268.206	-	1.268.206	-
			1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			1.1.4.1. INDENNITA'	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
300	300	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale di magistratura	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	4.115.000	-2.200.000	1.915.000	1.912.425	402.767	1.509.658	2.575
			1.2.1. INVESTIMENTI	4.115.000	-2.200.000	1.915.000	1.912.425	402.767	1.509.658	2.575
			1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*4.000.000*	*-2.250.000*	*1.750.000*	*1.749.999*	*240.341*	*1.509.658*	*1*
700	700		Spese per lo sviluppo del sistema informativo	4.000.000	-2.250.000	1.750.000	1.749.999	240.341	1.509.658	1
			1.2.1.2. BENI MOBILI	*115.000*	*+50.000*	*165.000*	*162.426*	*162.426*	*-*	*2.574*
710	710		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	15.000	+10.000	25.000	22.426	22.426	-	2.574
711	711		Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale	100.000	+40.000	140.000	140.000	140.000	-	-
			2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**15.658.681**	**+3.645.987**	**19.304.668**	**19.173.228**	**15.880.132**	**3.293.096**	**131.440**
			2.1. SPESE CORRENTI	15.178.681	+3.576.987	18.755.668	18.643.475	15.392.940	3.250.535	112.193
			2.1.1. FUNZIONAMENTO	15.173.000	+3.576.987	18.749.987	18.643.475	15.392.940	3.250.535	106.512
			2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*5.600.000*	*+101.350*	*5.701.350*	*5.689.544*	*4.373.818*	*1.315.726*	*11.806*
			Beni e Servizi							
440	440		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	100.000	-6.230	93.770	93.394	75.614	17.780	376
441	441		Fitto locali ed oneri accessori	700.000	-35.000	665.000	663.776	621.707	42.069	1.224
442	442		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	1.750.000	-144.467	1.605.533	1.604.973	1.278.709	326.264	560
443	443		Spese di funzionamento degli uffici centrali	1.200.000	-70.692	1.129.308	1.129.163	733.725	395.438	145
445	445		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	1.400.000	+381.957	1.781.957	1.781.834	1.260.209	521.625	123
446	446		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	400.000	+782	400.782	400.764	388.214	12.550	18
448	448	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	50.000	-25.000	25.000	15.640	15.640	-	9.360

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*1.273.000*	*-9.416*	*1.263.584*	*1.242.465*	*968.956*	*273.509*	*21.119*
			Beni e Servizi							
450	450		Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	200.000	+97.744	297.744	292.760	244.834	47.926	4.984
451	451		Spese postali e telegrafiche	350.000	-222.745	127.255	127.255	99.815	27.440	-
452	452		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	270.000	+56.585	326.585	326.577	233.929	92.648	8
453	453	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	3.000	-1.000	2.000	840	840	-	1.160
454	454		Spese per convenzioni in materia di sicurezza	450.000	+60.000	510.000	495.033	389.538	105.495	14.967
			2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*2.350.000*	*+3.299.693*	*5.649.693*	*5.647.020*	*5.180.050*	*466.970*	*2.673*
			Beni e Servizi							
461	461		Fitto locali ed oneri accessori	600.000	+3.119.760	3.719.760	3.719.758	3.610.582	109.176	2
460-462-463-466	463		Spese di funzionamento degli uffici regionali	1.000.000	+54.820	1.054.820	1.053.194	997.291	55.903	1.626
465	465		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	100.000	-33.487	66.513	65.469	58.035	7.434	1.044
467	467		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	650.000	+158.600	808.600	808.599	514.142	294.457	1
468	468	*	Spese per compensi a consulenti tecnici, comprese le indennità di missione	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*3.250.000*	*-4.677*	*3.245.323*	*3.187.136*	*2.532.376*	*654.760*	*58.187*
			Beni e Servizi							
471	471		Fitto locali ed oneri accessori	1.300.000	-45.000	1.255.000	1.255.000	1.124.104	130.896	-
470-472-473-474-476	473		Spese di funzionamento degli uffici regionali	950.000	+23.210	973.210	970.484	914.662	55.822	2.726
475	475		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	100.000	-25.869	74.131	71.507	70.823	684	2.624

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
477	477		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	650.000	+45.782	695.782	685.782	285.944	409.838	-
478	478	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	250.000	-2.800	247.200	194.363	136.843	57.520	52.837
			2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*2.700.000*	*+190.037*	*2.890.037*	*2.877.310*	*2.337.740*	*539.570*	*12.727*
			Beni e Servizi							
481	481		Fitto locali ed oneri accessori	1.100.000	+40.000	1.140.000	1.140.000	1.030.333	109.667	-
480-482-483-486	483		Spese di funzionamento degli uffici regionali	750.000	+20.037	770.037	769.162	751.355	17.807	875
485	485		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	100.000	-29.612	70.388	66.309	64.549	1.760	4.079
487	487		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	650.000	+158.212	808.212	808.212	398.379	409.833	-
488	488	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	100.000	+1.400	101.400	93.627	93.124	503	7.773
			2.1.2. INTERVENTI	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
550	550		Spese per i servizi sociali	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			2.1.3. ONERI COMUNI	5.681	-	5.681	-	-	-	5.681
			2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	*5.681*	-	*5.681*	-	-	-	*5.681*
630	630		Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	5.681	-	5.681	-	-	-	5.681
			2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
631	631		Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'Amministrazione	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	480.000	+69.000	549.000	529.753	487.192	42.561	19.247
			2.2.1. INVESTIMENTI	480.000	+69.000	549.000	529.753	487.192	42.561	19.247
			2.2.1.1 BENI MOBILI PER GLI UFFICI CENTRALI	*105.000*	*+116.000*	*221.000*	*219.846*	*206.354*	*13.492*	*1.154*
740	740		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	100.000	+120.000	220.000	219.328	206.267	13.061	672
741	741		Spese per acquisto dotazioni librarie	5.000	-4.000	1.000	518	87	431	482
			2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*125.000*	*-25.000*	*100.000*	*98.161*	*85.528*	*12.633*	*1.839*
760	760		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	100.000	-25.000	75.000	73.415	62.896	10.519	1.585
761	761		Spese per acquisto di dotazioni librarie	25.000	-	25.000	24.746	22.632	2.114	254
			2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*125.000*	*-17.000*	*108.000*	*99.903*	*96.390*	*3.513*	*8.097*
770	770		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	100.000	-17.000	83.000	81.945	81.945	-	1.055
771	771		Spese per acquisto di dotazioni librarie	25.000	-	25.000	17.958	14.445	3.513	7.042
			2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*125.000*	*-5.000*	*120.000*	*111.843*	*98.920*	*12.923*	*8.157*
780	780		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	100.000	-5.000	95.000	94.694	84.830	9.864	306
781	781		Spese per acquisto di dotazioni librarie	25.000	-	25.000	17.149	14.090	3.059	7.851
			3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**106.175.122**	**-128.000**	**106.047.122**	**105.855.000**	**92.920.426**	**12.934.574**	**192.122**
			3.1. SPESE CORRENTI	106.175.122	-128.000	106.047.122	105.855.000	92.920.426	12.934.574	192.122
			3.1.1. FUNZIONAMENTO	106.150.122	-128.000	106.022.122	105.830.000	92.914.551	12.915.449	192.122
			3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*106.150.122*	*-128.000*	*106.022.122*	*105.830.000*	*92.914.551*	*12.915.449*	*192.122*
			Personale							
251	251	*	Stipendi , retribuzione ed altri assegni fissi al personale amministrativo, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	70.910.000	-1.136.000	69.774.000	69.774.000	65.452.591	4.321.409	-
252	252	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	5.910.000	+200.000	6.110.000	6.110.000	5.273.750	836.250	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
253	253	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	20.680.000	+500.000	21.180.000	21.180.000	18.032.487	3.147.513	-
254	254		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	324.000	-	324.000	324.000	306.560	17.440	-
255	255		Fondo per il finanziamento dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative del personale della Regione siciliana	192.122	-	192.122	-	-	-	192.122
257	257	*	Rimborso alle Amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri	700.000	-50.000	650.000	650.000	641.147	8.853	-
260	260	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo	500.000	+440.000	940.000	940.000	624.031	315.969	-
261	261	*	Fondo unico di amministrazione	5.500.000	+536.000	6.036.000	6.036.000	2.181.952	3.854.048	-
262	262	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	14.000	-	14.000	14.000	8.402	5.598	-
263	263		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	150.000	-65.000	85.000	85.000	71.554	13.446	-
264	264		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni all'estero	p.m.	+1.500	1.500	1.500	1.500	-	-
265	265	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo	1.200.000	-600.000	600.000	600.000	246.941	353.059	-
270	270	*	Spese per accertamenti sanitari	5.000	-	5.000	5.000	1.462	3.538	-
271	271		Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	40.000	-	40.000	40.000	29.842	10.158	-
272	272	*	Equo indennizzo al personale amministrativo per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	25.000	-	25.000	25.000	24.746	254	-
			Beni e Servizi							
490	490		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	p.m.	+15.500	15.500	15.500	10.165	5.335	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
491	491		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni, comprese le indennità di missione ai partecipanti	p.m.	+30.000	30.000	30.000	7.421	22.579	-
			3.1.2. ONERI COMUNI	25.000	-	25.000	25.000	5.875	19.125	-
			3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*25.000*	-	*25.000*	*25.000*	*5.875*	*19.125*	-
650	650	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale amministrativo in quiescenza	25.000	-	25.000	25.000	5.875	19.125	-
			3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			3.1.3.1. INDENNITA'	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
350	350	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale amministrativo	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			TOTALE SPESE	**233.308.757**	**+7.939.289**	**241.248.046**	**240.897.477**	**211.317.062**	**29.580.415**	**350.569**

RESIDUI ATTIVI

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI (c)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE [d=a-(b-c)]
		1. SEGRETARIATO GENERALE	**63.639.862**	**63.639.860**	**-2**	**-**
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	63.639.862	63.639.860	-2	-
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	63.482.790	63.482.790	-	-
110	110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	63.482.790	63.482.790	-	-
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	157.072	157.070	-2	-
120	120	Entrate eventuali e diverse	97.856	97.856	-	
121	121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente sui controlli	-	-	-	-
122	122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per la locazione di immobili, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6/5/1948, n.655	59.216	59.214	-2	-
123	123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	-	-	-	-
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
130	130	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE	**63.639.862**	**63.639.860**	**-2**	**-**

RESIDUI PASSIVI

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
			1. SEGRETARIATO GENERALE	**14.476.543**	**10.094.298**	**8.458**	**53.689**	**4.320.098**
			1.1. SPESE CORRENTI	7.764.592	6.904.676	8.458	53.689	797.769
			1.1.1. FUNZIONAMENTO	7.718.080	6.904.676	8.458	53.689	751.257
			1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*368.148*	*214.065*	*680*	-	*153.403*
			Personale					
101	101	*	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione al Presidente	363.414	210.011	-	-	153.403
104	104		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni all'estero	4.734	4.054	680	-	-
			Beni e Servizi					
400	400		Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-
			1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*216.601*	*96.436*	*2.552*	*43.833*	*73.780*
			Personale					
151	151	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	105.895	16.612	-	43.833	45.450
152	152	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	83.941	61.172	1.668	-	21.101
			Beni e Servizi					
410	410		Spese per il funzionamento del Consiglio di presidenza	2.851	2.662	1	-	188
411	411		Spese per la formazione del personale di magistratura, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni, nonché altri oneri accessori	23.914	15.990	883	-	7.041

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
			1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*4.792.394*	*4.659.975*	*2.111*	*9.856*	*120.452*
			Personale					
201	201	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	4.523.806	4.523.806	-	-	-
202	202	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	-	-	-	-	-
203	203	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	-	-	-	-	-
213	213		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	22.614	22.319	-	-	295
215	215	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	19.566	9.685	25	9.856	-
220	220	*	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	-	-	-	-	-
222	222	*	Equo indennizzo al personale di magistratura per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	-	-	-	-	-
			Beni e Servizi					
420	420		Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	-	-	-	-	-
421	421		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	779	779	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
422	422		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti	25.500	10.694	2.086	-	12.720
423	423		Spese per il seminario permanente sui controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni	200.129	92.692	-	-	107.437
			1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*2.340.937*	*1.934.200*	*3.115*	-	*403.622*
			Beni e Servizi					
431	431		Spese per le azioni formative, comprese le indennità di missione	102.825	76.397	3.115	-	23.313
437	437		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	2.238.112	1.857.803	-	-	380.309
			1.1.2. INTERVENTI	-	-	-	-	-
			1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	-	-	-	-	-
500	500		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e rappresentanti di Pae	-	-	-	-	-
			1.1.3. ONERI COMUNI	**46.512**	-	-	-	**46.512**
			1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*46.512*	-	-	-	*46.512*
600	600	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale di magistratura in quiescenza	46.512	-	-	-	46.512
601	601	*	Spese per l'esecuzione di sentenza di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	-	-	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
			1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-
602	602		Fondo di riserva	-	-	-	-	-
			1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
			1.1.4.1. INDENNITA'	-	-	-	-	-
300	300	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale di magistratura	-	-	-	-	-
			1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	6.711.951	3.189.622	-	-	3.522.329
			1.2.1. INVESTIMENTI	6.711.951	3.189.622	-	-	3.522.329
			1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*6.711.471*	*3.189.142*	-	-	*3.522.329*
700	700		Spese per lo sviluppo del sistema informativo	6.711.471	3.189.142	-	-	3.522.329
			1.2.1.2. BENI MOBILI	*480*	*480*	-	-	-
710	710		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	480	480	-	-	-
711	711		Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale	-	-	-	-	-
			2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**5.985.301**	**5.549.147**	**27.074**	**-**	**409.080**
			2.1. SPESE CORRENTI	5.765.417	5.344.946	26.091	-	394.380
			2.1.1. FUNZIONAMENTO	5.765.417	5.344.946	26.091	-	394.380
			2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*3.035.041*	*2.871.181*	*23.195*	-	*140.665*
			Beni e Servizi					
440	440		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	28.975	28.385	590	-	-
441	441		Fitto locali ed oneri accessori	14.314	-	1	-	14.313
442	442		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	766.617	717.862	-	-	48.755

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
443	443		Spese di funzionamento degli uffici centrali	707.569	681.923	22.346	-	3.300
445	445		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	1.482.741	1.408.199	258	-	74.284
446	446		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	34.812	34.812	-	-	-
448	448	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	13	-	-	-	13
			2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*901.316*	*850.705*	*2.820*	-	*47.791*
			Beni e Servizi					
450	450		Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	36.235	33.473	2.571	-	191
451	451		Spese postali e telegrafiche	548.489	548.489	-	-	-
452	452		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	131.060	83.211	249	-	47.600
453	453	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	-	-	-	-	-
454	454		Spese per convenzioni in materia di sicurezza	185.532	185.532	-	-	-
			2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*697.394*	*495.370*	*1*	-	*202.023*
			Beni e Servizi					
461	461		Fitto locali ed oneri accessori	51.961	5	-	-	51.956
460-462-463-466	463		Spese di funzionamento degli uffici regionali	153.563	136.430	-	-	17.133
465	465		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	2.100	2.100	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
467	467		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	489.770	356.835	1	-	132.934
468	468	*	Spese per compensi a consulenti tecnici, comprese le indennità di missione	-	-	-	-	-
			2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*633.424*	*631.024*	*74*	-	*2.326*
			Beni e Servizi					
471	471		Fitto locali ed oneri accessori	41.629	41.443	-	-	186
470-472-473-474-476	473		Spese di funzionamento degli uffici regionali	103.561	101.347	74		2.140
475	475		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	3.162	3.162	-	-	-
477	477		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	478.877	478.877	-	-	-
478	478	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	6.195	6.195	-	-	-
			2.1.1.5 PROCURE REGIONALI	*498.242*	*496.666*	*1*	-	*1.575*
			Beni e Servizi					
481	481		Fitto locali ed oneri accessori	36.822	35.817	-	-	1.005
480-482-483-486	483		Spese di funzionamento degli uffici regionali	92.060	91.489	1	-	570
485	485		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	712	712	-	-	-
487	487		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	368.648	368.648	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
488	488	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	-	-	-	-	-
			2.1.2. INTERVENTI	-	-	-	-	-
			2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	-	-	-	-
550	550		Spese per i servizi sociali	-	-	-	-	-
			2.1.3. ONERI COMUNI	-	-	-	-	-
			2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-
630	630		Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	-	-	-	-	-
			2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	-	-	-	-
631	631		Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'Amministrazione	-	-	-	-	-
			2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	219.884	204.201	983	-	14.700
			2.2.1. INVESTIMENTI	219.884	204.201	983	-	14.700
			2.2.1.1 BENI MOBILI PER GLI UFFICI CENTRALI	*79.806*	*75.018*	*983*	-	*3.805*
740	740		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	79.806	75.018	983		3.805
741	741		Spese per acquisto dotazioni librarie	-	-	-	-	-
			2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*64.928*	*64.383*	-		*545*
760	760		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	64.375	63.830	-	-	545
761	761		Spese per acquisto di dotazioni librarie	553	553	-	-	-
			2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*33.460*	*23.110*	-	-	*10.350*
770	770		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	33.354	23.004	-	-	10.350

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
771	771		Spese per acquisto di dotazioni librarie	106	106	-	-	-
			2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*41.690*	*41.690*	-	-	-
780	780		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature varie	41.394	41.394	-	-	-
781	781		Spese per acquisto di dotazioni librarie	296	296	-	-	-
			3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**15.990.967**	**13.589.467**	**565.306**	-	**1.836.194**
			3.1. SPESE CORRENTI	15.990.967	13.589.467	565.306	-	1.836.194
			3.1.1. FUNZIONAMENTO	15.986.834	13.585.739	564.901	-	1.836.194
			3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*15.986.834*	*13.585.739*	*564.901*	-	*1.836.194*
			Personale					
251	251	*	Stipendi . retribuzione ed altri assegni fissi al personale amministrativo, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	5.924.626	5.776.514	1.961	-	146.151
252	252	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	526.896	525.211	1.685	-	-
253	253	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	2.465.547	2.465.055	492	-	-
254	254		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	6.431	6.431	-	-	-
255	255		Fondo per il finanziamento dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative del personale della Regione siciliana	-	-	-	-	-
257	257	*	Rimborso alle Amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri	563.871	563.871	-	-	-
260	260	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo	1.106.945	568.965	-	-	537.980

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
261	261	*	Fondo unico di amministrazione	4.320.599	2.710.047	469.854	-	1.140.698
262	262	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	3.808	3.051	757	-	-
263	263		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	68.151	63.956	4.195	-	-
264	264		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni all'estero	-	-	-	-	-
265	265	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo	899.684	820.761	78.923	-	-
270	270	*	Spese per accertamenti sanitari	44	44	-	-	-
271	271		Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	15.168	15.168	-	-	-
272	272	*	Equo indennizzo al personale amministrativo per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	1.679	1.679	-	-	-
			Beni e Servizi					
490	490		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	7.785	5.610	2.131	-	44

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
491	491		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni, comprese le indennità di missione ai partecipanti	75.600	59.376	4.903	-	11.321
			3.1.2. ONERI COMUNI	**4.133**	**3.728**	**405**	-	-
			3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*4.133*	*3.728*	*405*	-	-
650	650	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale amministrativo in quiescenza	4.133	3.728	405	-	-
			3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
			3.1.3.1. INDENNITA'	-	-	-	-	-
350	350	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale amministrativo	-	-	-	-	-
			TOTALE SPESE	**36.452.811**	**29.232.912**	**600.838**	**53.689**	**6.565.372**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE I - ENTRATE

	DENOMINAZIONE	ENTRATE PREVISTE (a)	ENTRATE ACCERTATE (b)	SOMME RISCOSSE (c)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (d = b - c)
1	**SEGRETARIATO GENERALE**	**241.248.046**	**241.793.641**	**176.344.385**	**65.449.256**
1.1	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	241.248.046	241.793.641	176.344.385	65.449.256
1.1.1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	228.237.634	228.237.634	164.754.844	63.482.790
1.1.2	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.196.757	3.742.352	1.775.886	1.966.466
1.1.3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.813.655	9.813.655	9.813.655	-
	TOTALE	**241.248.046**	**241.793.641**	**176.344.385**	**65.449.256**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE II - SPESE

	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	PREVISIONI DEFINITIVE 2005	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)					
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1. - 3.1.1.)					
	PERSONALE					
Capitoli	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-266-270-271-272					
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	213.412.622	213.218.052	192.164.532	21.053.520	194.570
	BENI E SERVIZI					
Capitoli	400-410-411-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-452-453-454-461-463-465-467-468-471-473-475-477-478-481-483-485-487-488-490-491					
	TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24.031.537	23.916.533	18.243.420	5.673.113	115.004
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	237.444.159	237.134.585	210.407.952	26.726.633	309.574
	INTERVENTI (1.1.2. - 2.1.2.)					
Capitoli	500-550	26.000	12.508	12.431	77	13.492
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	26.000	12.508	12.431	77	13.492
	ONERI COMUNI (1.1.3. - 2.1.3. - 3.1.2.)					
Capitoli	600-601-602-630-631-650	1.313.887	1.308.206	6.720	1.301.486	5.681
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	1.313.887	1.308.206	6.720	1.301.486	5.681
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA (1.1.4. - 3.1.3.)					
Capitoli	300-350	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE CORRENTI	238.784.046	238.455.299	210.427.103	28.028.196	328.747
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2.)					
	INVESTIMENTI (1.2.1. - 2.2.1.)					
Capitoli	700-710-711-740-760-761-770-771-780-781	2.464.000	2.442.178	889.959	(1) 1.552.219	21.822
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	2.464.000	2.442.178	889.959	1.552.219	21.822
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.464.000	2.442.178	889.959	1.552.219	21.822
	TOTALE SPESE	**241.248.046**	**240.897.477**	**211.317.062**	**29.580.415**	**350.569**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE III - RESIDUI ATTIVI

DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE NELL'ESERCIZIO 2004 (a)	SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI (c)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE [d = a - (b - c)]
1 SEGRETARIATO GENERALE	**63.639.862**	**63.639.860**	**-2**	**-**
1.1 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	63.639.862	63.639.860	-2	-
1.1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	63.482.790	63.482.790	-	-
1.1.2 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	157.072	157.070	-2	-
1.1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
TOTALE	**63.639.862**	**63.639.860**	**-2**	**-**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE III - RESIDUI PASSIVI

	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2004 (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2005 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)					
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1. - 3.1.1.)					
	PERSONALE					
Capitoli	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-266-270-271-272					
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	21.027.419	18.368.412	560.240	53.689	2.045.078
	BENI E SERVIZI					
Capitoli	400-410-411-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-452-453-454-461-463-465-467-468-471-473-475-477-478-481-483-485-487-488-490-491					
	TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.442.912	7.466.949	39.210	-	936.753
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	29.470.331	25.835.361	599.450	53.689	2.981.831
	INTERVENTI (1.1.2. - 2.1.2.)					
Capitoli	500-550	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	-	-	-	-	-
	ONERI COMUNI (1.1.3. - 2.1.3. - 3.1.2.)					
Capitoli	600-601-602-630-631-650	50.645	3.728	405	-	46.512
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	50.645	3.728	405	-	46.512
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA (1.1.4. - 3.1.3.)					
Capitoli	300-350	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE CORRENTI	29.520.976	25.839.089	599.855	53.689	3.028.343
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2.)					
	INVESTIMENTI (1.2.1. - 2.2.1.)					
Capitoli	700-710-711-740-760-761-770-771-780-781	6.931.835	3.393.823	983	-	3.537.029
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	6.931.835	3.393.823	983	-	3.537.029
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	6.931.835	3.393.823	983	-	3.537.029
	TOTALE SPESE	**36.452.811**	**29.232.912**	**600.838**	**53.689**	**6.565.372**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE IV - RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA		
ENTRATE previste		241.248.046
SPESE previste		241.248.046
AVANZO previsto		-
ENTRATE accertate		241.793.641
SPESE impegnate	(1)	240.984.267
AVANZO DI COMPETENZA		809.374
GESTIONE DEI RESIDUI		
Minori accertamenti		-2
Riduzioni impegni e residui perenti		654.527
Arrotondamenti		+3
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.463.902

(1) L'importo comprende EURO 86.790 quali somme prelevate da BKI su c/Tesoreria

RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
Residui al 31/12/04	63.639.862	36.452.811
Arrotondamenti		
Variazioni in aumento		
Variazioni in diminuzione	-2	-654.527
Differenza al 31/12/05	63.639.860	35.798.284
Riscossioni	63.639.860	-
Pagamenti	-	29.232.912
Rimanenza al 31/12/05	-	6.565.372
Residui di competenza	65.449.256	29.580.415
Residui al 31/12/05	65.449.256	36.145.787

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE V - RISULTATI DIFFERENZIALI

MOVIMENTO DEL FONDO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	
FONDO CASSA esercizio precedente	+64.458.483
SOMME versate alla B.I. in conto esercizio 2004	-81.831.873
CONSISTENZA DI CASSA ad inizio esercizio	-17.373.390
SOMME affluite in Tesoreria	+230.170.590
SOMME rimesse alla Banca d'Italia	-170.988.365
SOMME prelevate dalla Banca d'Italia sul conto di Tesoreria	-86.790
FONDO esistente al 31/12/2005	+41.722.045
SOMME ancora da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria fino al 31/12/2005	-69.561.609
AVANZO DI CASSA relativo all'esercizio finanziario 2005	**-27.839.564**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE VI - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	ANNO 2005	
Consistenza di cassa a inizio esercizio	-17.373.390	-17.373.390
Riscossioni in conto competenza in conto residui	+166.530.730 +63.639.860	+230.170.590
Pagamenti in conto competenza somme prelevate c/Tesoreria in conto residui	+211.317.062 +86.790 +29.232.912	-240.636.764
Consistenza di cassa a fine esercizio	-27.839.564	-27.839.564
Residui attivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	- +65.449.256	+65.449.256
Residui passivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	+6.565.372 +29.580.415	-36.145.787
Arrotondamenti	-3	-3
Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione	**+1.463.902**	**+1.463.902**

06A06136

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 giugno 2006.

Disposizioni relative alle modalità per la programmazione e per la ripartizione dei corrispettivi di sbilanciamento delle unità di produzione CIP 6/92. (Deliberazione n. 112/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 giugno 2006;

Visti:

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 12 e 13;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/2005 (di seguito: deliberazione n. 34/05).

Considerato che:

l'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999 ha stabilito la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da operatori nazionali da parte di Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo (di seguito GRTN);

lo stesso art. 3, comma 12 prevede che il GRTN ritiri altresì l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché l'energia elettrica di cui al titolo IV, lettera *B)*, del provvedimento CIP 6/92;

l'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale ceda l'energia acquistata ai sensi del citato comma 12 al mercato e che l'Autorità includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto ed i ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia;

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, a far data del 1° novembre 2005, è stato perfezionato il conferimento a Terna S.p.a. (nel seguito: Terna) del ramo d'azienda del GRTN relativo alle attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione:

— dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13 e di cui all'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003;

— delle partecipazioni detenute nel Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;

con effetto dal 1° novembre 2005 il GRTN ha modificato la propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico);

la deliberazione n. 168/03 definisce «unità di produzione CIP 6/92» le unità di produzione che cedono energia elettrica al Gestore del sistema elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999;

alcune unità di produzione CIP 6/92, in conformità alle convenzioni di cessione sottoscritte, destinano parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore del sistema elettrico alle condizioni economiche previste dal provvedimento CIP 6/92 e parte al mercato elettrico, secondo le modalità scelte dal produttore;

la precitata separazione dei ruoli tra Terna e Gestore del sistema elettrico ha fatto emergere alcune problematiche inerenti l'erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti delle unità di produzione CIP 6/92, con particolare riferimento agli impianti che cedono parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore del sistema elettrico e parte al mercato;

Ritenuto opportuno:

individuare le seguenti tipologie di unità di produzione CIP 6/92:

a) unità di produzione CIP 6/92 dedicate, la cui produzione è interamente destinata al Gestore del sistema elettrico ai sensi della convenzione CIP 6/92;

b) unità di produzione CIP 6/92 miste, la cui potenza complessiva è, ai sensi della convenzione CIP 6/92, in parte dedicata al Gestore del sistema elettrico e in parte nella disponibilità del soggetto titolare della medesima unità;

identificare nel Gestore del mercato elettrico il soggetto responsabile della sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna con riferimento alle unità di produzione CIP 6/92;

precisare e definire alcune modalità per la programmazione delle unità di produzione CIP 6/92;

attribuire gli sbilanciamenti e i corrispettivi di sbilanciamento relativi alle unità di produzione CIP 6/92 miste al Gestore del sistema elettrico, per la quota di potenza dedicata alla convenzione CIP 6/92 e agli altri operatori di mercato per la restante quota e, pertanto, definire un metodo per la ripartizione degli sbilanciamenti e dei corrispettivi di sbilanciamento tra il Gestore del sistema elettrico e gli altri soggetti che possono operare sulle medesime unità di produzione;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del Testo integrato, le definizioni di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 168/23, nonché le ulteriori seguenti definizioni:

Convenzione CIP 6/92 è la convenzione di cessione di energia elettrica stipulata, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 e dall'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/1999, tra il Gestore del sistema elettrico e il titolare di un'unità di produzione CIP 6/92;

Unità di produzione CIP 6/92 dedicata è un'unità di produzione CIP 6/92 la cui produzione è interamente destinata al Gestore del sistema elettrico ai sensi della convenzione CIP 6/92;

Unità di produzione CIP 6/92 mista è un'unità di produzione CIP 6/92 la cui potenza complessiva è, ai sensi della convenzione CIP 6/92, in parte destinata al Gestore del sistema elettrico e in parte nella disponibilità del soggetto titolare della medesima unità;

Potenza dedicata è:

— per le unità di produzione CIP 6/92 dedicate, la potenza nominale dell'unità;

— per le unità di produzione CIP 6/92 miste, la quota parte di potenza che, ai sensi della convenzione CIP 6/92, è destinata al Gestore del sistema elettrico;

Potenza eccedentaria è la potenza pari alla differenza tra la potenza nominale e la potenza dedicata di un'unità di produzione CIP 6/92;

Sbilanciamento aggregato è lo sbilanciamento relativo ad un punto di dispacciamento calcolato ai sensi dell'art. 31 della deliberazione n. 168/03.

Art. 2.

Contratto per il servizio di dispacciamento e registrazione dei contratti di compravendita

2.1. Per le unità di produzione CIP 6/92, l'obbligo di conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento di cui al comma 5.1, della deliberazione n. 168/03, ricade sul Gestore del sistema elettrico.

2.2. Con riferimento ai punti di dispacciamento in cui risultano comprese unità di produzione CIP 6/92 miste, sono legittimati a registrare contratti di compravendita sia il Gestore del sistema elettrico, in qualità di utente del dispacciamento, sia i titolari delle unità di produzione comprese in tali punti di dispacciamento, in qualità di operatori di mercato. A tal fine, ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettera *a)*, della deliberazione n. 168/03, il Gestore del sistema elettrico presenta a Terna e al Gestore del mercato elettrico apposita dichiarazione atta a legittimare la richiesta di registrazione di contratti di compravendita da parte di ciascun soggetto titolare di un'unità di produzione CIP 6/92 mista o di un soggetto terzo delegato dal titolare, con riferimento al punto di dispacciamento in cui risulta compresa tale unità.

2.3. Con riferimento ai punti di dispacciamento in cui risultano comprese solo unità di produzione CIP 6/92 dedicate, è legittimato a registrare contratti di compravendita solo il Gestore del sistema elettrico, in qualità di utente del dispacciamento.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle offerte sul mercato e dei programmi di immissione in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte

3.1. Le offerte o i programmi di immissione presentati con riferimento a punti di dispacciamento relativi ad unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti sono soggette ai seguenti vincoli:

a) le offerte presentate dal Gestore del sistema elettrico non possono essere superiori alla potenza dedicata;

b) le offerte presentate dagli operatori di mercato diversi dal Gestore del sistema elettrico non possono essere superiori alla potenza eccedentaria.

3.2. Le offerte o i programmi di immissione presentati con riferimento a punti di dispacciamento comprensivi di unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti sono soggette ai seguenti vincoli:

a) le offerte presentate dal Gestore del sistema elettrico non possono essere complessivamente superiori alla somma delle potenze dedicate di ciascuna unità di produzione appartenente al punto di dispacciamento;

b) le offerte presentate da ciascun operatore di mercato diverso dal Gestore del sistema elettrico non possono essere superiori alla somma delle potenze eccedentarie delle unità di produzione appartenenti al punto di dispacciamento e nella disponibilità del medesimo operatore.

Art. 4.

Ripartizione dello sbilanciamento relativo alle unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti

4.1. Entro il giorno venti (20) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del sistema elettrico calcola, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti, lo sbilanciamento attribuito all'operatore di mercato, diverso dal Gestore del sistema elettrico, titolato a presentare offerte con riferimento a tale punto di dispacciamento, secondo le seguenti modalità:

a) per ciascuna unità di produzione appartenente al punto di dispacciamento e per ciascun periodo rilevante (h), la quota, di competenza dell'operatore di mercato, dell'energia elettrica immessa dall'unità di produzione in tale periodo rilevante (QEI_h), è pari al maggior valore tra zero e la differenza tra l'energia elettrica effettivamente immessa dall'unità di produzione nel periodo rilevante considerato (EI_h) e il prodotto tra la potenza dedicata dell'unità di produzione (P_D) e la durata del medesimo periodo rilevante;

$$QEI_h = max[0; EI_h - P_D \cdot h]$$

b) per ciascuna unità di produzione appartenente al punto di dispacciamento e per ciascun periodo rilevante (h) lo sbilanciamento attribuito all'operatore di mercato $(Sbil_{OM})$ è pari alla differenza tra la quota di energia elettrica immessa di competenza dell'operatore di mercato di cui alla precedente lettera *a)*, (QEI_h) e l'energia elettrica programmata in immissione, al termine dei mercati dell'energia, da tale operatore di mercato con riferimento al punto di dispacciamento (P_h).

$$Sbil_{OM} = QEI_h - P_h$$

4.2. Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti, lo sbilanciamento attribuito al Gestore del sistema elettrico è pari alla differenza tra lo sbilanciamento aggregato e lo sbilanciamento attribuito all'operatore di mercato di cui al precedente comma 4.1, lettera *b)*.

Art. 5.

Ripartizione dello sbilanciamento relativo alle unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti

5.1. Entro il giorno venti (20) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del sistema elettrico calcola, per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti, lo sbilanciamento attribuito a ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a tale punto di dispacciamento, applicando le stesse modalità previste dall'art. 4, comma 4.1 per le unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti e considerando:

a) come quota, di competenza di ciascun operatore di mercato, dell'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento, la somma delle quote di competenza di energia elettrica immessa da tutte le unità di produzione nella disponibilità del medesimo operatore e appartenenti al punto di dispacciamento considerato, calcolate secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4.1, lettera *a)*;

b) come energia elettrica programmata in immissione, l'energia elettrica programmata in immissione da ciascun operatore di mercato con riferimento al punto di dispacciamento considerato.

5.2. Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti, lo sbilanciamento attribuito, al Gestore del sistema elettrico è pari alla differenza tra lo sbilanciamento aggregato e la somma degli sbilanciamenti attribuiti agli operatori di mercato ai sensi del precedente comma 5.1.

Art. 6.

Ripartizione del corrispettivo di sbilanciamento relativo alle unità di produzione CIP 6/92 miste

6.1. Entro il medesimo termine di cui al comma 4.1, con riferimento ai soli punti di dispacciamento costituiti da unità di produzione CIP 6/92 programmabili, il Gestore del sistema elettrico calcola, per ciascun periodo rilevante, i corrispettivi di sbilanciamento attribuiti a ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a tali punti di dispacciamento, secondo le seguenti modalità:

a) lo sbilanciamento aggregato è ripartito pro quota — in proporzione agli sbilanciamenti attribuiti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 — tra gli operatori di mercato, ivi incluso il Gestore del sistema elettrico,

ai quali è attribuito, ai sensi dei medesimi articoli 4 e 5, uno sbilanciamento di segno concorde rispetto allo sbilanciamento aggregato;

b) la quota di sbilanciamento di cui alla precedente lettera *a)*, è valorizzata al prezzo di sbilanciamento a cui è valorizzato lo sbilanciamento aggregato;

c) gli sbilanciamenti attribuiti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 di segno discorde rispetto allo sbilanciamento aggregato, nonché gli sbilanciamenti di segno concorde al netto della quota di cui alla lettera *b)*, sono valorizzati al prezzo delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima, nel periodo rilevante considerato e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

6.2. Con riferimento ai punti di dispacciamento costituiti da unità di produzione CIP 6/92 non programmabili, il corrispettivo di sbilanciamento attribuito agli operatori di mercato titolati a presentare offerte con riferimento a tali punti di dispacciamento è pari al prodotto tra il prezzo di cui all'art. 32, comma 32.4 della deliberazione n. 168/03 e lo sbilanciamento ad essi attribuito ai sensi degli articoli 4 e 5.

6.3. Entro il medesimo termine di cui al comma 4.1, il Gestore del sistema elettrico comunica, a ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a punti di dispacciamento comprendenti unità di produzione CIP 6/92 miste, gli sbilanciamenti e i corrispettivi di sbilanciamento di sua competenza, attribuiti in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 e relativi a tutti i periodi rilevanti del mese di competenza.

6.4. Entro il terz'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato titolati a presentare offerte con riferimento ai punti di dispacciamento comprendenti unità di produzione CIP 6/92 miste, pagano al Gestore del sistema elettrico, se negativo o ricevono dal medesimo Gestore, se positivo, i corrispettivi di sbilanciamento ad essi attribuiti in conformità a quanto previsto dal presente articolo e comunicati ai sensi del comma 6.3, relativi a tutti i periodi rilevanti del mese di competenza.

Art. 7.

Flussi informativi

7.1. Entro il giorno venti (20) del primo mese successivo a quello di competenza e per ciascun periodo rilevante del mese di competenza, Terna comunica al Gestore del mercato elettrico i programmi di immissione in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte comunicati dagli operatori di mercato, ai sensi dell'art. 17 della deliberazione n. 168/03, con riferimento ai punti di dispacciamento comprendenti unità di produzione CIP 6/92 miste.

7.2. Entro la fine del primo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico comunica al Gestore del sistema elettrico, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza, per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste e per ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a tale punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione presentati ai sensi dell'art. 17 della delibera n. 168/03 e dei programmi di immissione determinati in esito ai mercati dell'energia.

Art. 8.

Disposizioni finali

8.1. Ai fini del presente provvedimento, le unità di produzione CIP 6/92 che cedono una parte dell'energia elettrica prodotta al Gestore del sistema elettrico ai sensi della deliberazione n. 34/05 sono equiparate alle unità di produzione CIP 6/92 dedicate.

8.2. Il Gestore del sistema elettrico cede al mercato elettrico l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 3.11 della deliberazione n. 34/05.

8.3. Le partite economiche di costo e di ricavo, rivenienti al Gestore del sistema elettrico dall'applicazione del presente provvedimento, sono incluse tra i costi e i ricavi definiti dall'art. 61, comma 61.1 del Testo integrato e sono, rispettivamente, compensate o versate nel *Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate* di cui al medesimo articolo.

8.4. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore il 1° luglio 2006.

Milano, 13 giugno 2006

Il presidente: ORTIS

06A06029

DELIBERAZIONE 16 giugno 2006.

Criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7-*bis*, del provvedimento CIP n. 6/92, degli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999. (Deliberazione n. 113/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 giugno 2006;

Visti:

il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, successivamente abrogato e sostituito dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 (di seguito: decreto 24 ottobre 2005);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04, e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 8/04);

gli esiti dei ricorsi presentati innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia e al Consiglio di Stato avverso la deliberazione n. 8/04;

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05, e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione n. 101/05);

Considerato che:

il titolo II, punto 7-*bis*, del provvedimento CIP n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;

i soggetti responsabili degli impianti alimentati da fonti assimilate che cedono l'energia elettrica alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN (di seguito: Gestore del sistema elettrico) nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92 non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e, pertanto, assoggettati all'obbligo previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo) sostengono costi aggiuntivi conseguenti a successive modifiche normative;

al fine di adempiere all'obbligo, i soggetti responsabili degli impianti di produzione e gli importatori da fonti non rinnovabili possono realizzare in proprio impianti alimentati da fonti rinnovabili, acquistare certificati verdi nella titolarità di altri produttori, con negoziazione diretta o tramite il Gestore del mercato, oppure acquistare i certificati verdi nella titolarità del Gestore del sistema elettrico;

l'acquisto dei certificati verdi nella titolarità del Gestore del sistema elettrico e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 24 ottobre 2005 rappresenta la soluzione più onerosa per soddisfare l'obbligo, prevista dal legislatore per istituire un limite massimo al valore dei certificati verdi nel caso di carenza di offerta;

l'eventuale istituzione di un meccanismo di riconoscimento degli oneri effettivamente sostenuti da ciascun produttore potrebbe indurre i medesimi produttori ad acquistare i certificati verdi emessi nella titolarità del Gestore del sistema elettrico e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 24 ottobre 2005, anziché soddisfare detto obbligo a costi inferiori attraverso la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili o l'acquisto, a seguito di negoziazione, dei certificati verdi nella titolarità di altri produttori;

l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, punto 7-*bis*, del provvedimento CIP n. 6/92 in seguito alle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 79/1999 in materia di rispetto dell'obbligo comporta, comunque, ulteriori aumenti degli oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *b)*, del Testo integrato, alimentato dalla componente tariffaria A3;

l'Autorità, con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05, ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli anni 2001 e 2002, in quanto tale cessione, prima dell'avvio del sistema delle offerte, poteva avvenire nei limiti consentiti dal prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato, determinato in via amministrata senza tenere conto degli oneri derivanti dal rispetto dell'obbligo;

il riconoscimento degli oneri di cui al precedente alinea ha finalità analoghe a quelle del riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7-*bis*, del provvedimento CIP n. 6/92, degli oneri derivanti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99 limitatamente all'energia

elettrica ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;

le modalità di riconoscimento di cui alle deliberazioni n. 8/04 e 101/05 sono state determinate con l'obiettivo di contenere gli oneri a carico dei clienti finali favorendo, al contempo, lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione, con investimenti diretti, di impianti qualificati dal Gestore del sistema elettrico come impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 4 del decreto 24 ottobre 2005 (di seguito: impianti IAFR) o attraverso l'acquisto dei certificati verdi da soggetti produttori terzi alle migliori condizioni di mercato, evitando quindi l'acquisto dei certificati verdi nella titolarità del Gestore del sistema elettrico e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto;

la deliberazione n. 8/04, oltre che l'analoga deliberazione n. 101/05, è stata oggetto di impugnazione da parte di alcuni produttori interessati e che i ricorsi avverso la deliberazione n. 8/04 sono stati respinti dal tribunale amministrativo della regione Lombardia, le cui decisioni sono state successivamente confermate anche dal Consiglio di Stato;

Ritenuto opportuno:

riconoscere, ai sensi del titolo II, punto 7-*bis*, del provvedimento CIP n. 6/92, gli oneri derivanti dal rispetto dell'obbligo limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, applicando i medesimi criteri già adottati con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05;

Delibera:

1. Di riconoscere, ai sensi del titolo II, punto 7-*bis*, del provvedimento CIP n. 6/92, gli oneri derivanti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, applicando il medesimo criterio già adottato con le deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05;

2. Di prevedere, come condizione necessaria per il riconoscimento degli oneri di cui al comma 1, l'invio, alla Direzione energia elettrica dell'Autorità, di apposita istanza in cui si dia evidenza, per ciascun anno, mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dei requisiti di cui al comma 1, nonché dei seguenti dati e informazioni:

a) energia elettrica, espressa in GWh, complessivamente assoggettata all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, al lordo della franchigia pari a 100 GWh;

b) quota dell'energia elettrica di cui alla precedente lettera *a)*, espressa in GWh, ceduta al Gestore del sistema elettrico in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, dando separata evidenza per ogni impianto.

3. Di dare mandato al Direttore della direzione energia elettrica dell'Autorità per gli atti necessari all'applicazione del presente provvedimento, tenendo conto, caso per caso, delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 60/04 ed informando l'Autorità dell'entità degli oneri complessivamente riconosciuti.

4. Di prevedere che il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento venga operato a valere sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera *b)*, del Testo integrato.

5. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Milano, 16 giugno 2006

Il presidente: ORTIS

06A06028

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 20 giugno 2006.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Rimborso a favore del comune di Carrara dei contributi di prima assistenza e delle spese per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati a carico del Comune. (Ordinanza commissariale n. A/33).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 con decreto P.C.M. del

29 settembre 2003 è stato dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto P.C.M. del 2 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal D.I. n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di euro 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti euro 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi inizialmente con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 e successivamente con ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;

Visto che in particolare sono stati destinati euro 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. A/2 del 28 gennaio 2004 con cui sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle «Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara», in cui tra l'altro si prevedeva un limite massimo per il contributo di prima assistenza per il rientro nelle abitazioni inagibili di euro 15.000,00, poi elevato a euro 35.000,00 dal commissario con ordinanza A/8 al fine di consentire la realizzazione degli interventi necessari per il rientro medesimo;

Viste le richieste di rimborso del saldo e del 50% del contributo di prima assistenza prot. n. 21079 del 6 maggio 2006 e prot. n. 25245 del 30 maggio 2006 trasmesse dal comune di Carrara, agli atti di questo ufficio, per un importo complessivo di euro 34.830,00;

Richiamata la nota commissariale prot. n. 120/21730/10.3.2 del 29 luglio 2004 con cui sono stati indicati i documenti necessari per la rendicontazione delle spese di prima assistenza alla popolazione e le relative modalità di presentazione agli uffici regionali;

Verificata dalla struttura regionale competente la regolarità e completezza della suddetta documentazione presentata dal comune di Carrara;

Considerato che alcuni nuclei familiari evacuati non hanno trovato un'autonoma sistemazione e sono ancora alloggiati in strutture messe a disposizione dal comune di Carrara a proprie spese;

Preso atto che con la ordinanza n. A/2 il commissario delegato ha stabilito che per tale ultima tipologia di spese, dopo la data della medesima ordinanza n. A/2 (28 gennaio 2004), il rimborso al comune sarebbe avvenuto nei limiti di importo previsti per il contributo per l'autonoma sistemazione;

Vista la richiesta prot. 041/PC 2006 di euro 5.200,00 da parte del comune di Carrara per le spese sostenute per l'alloggio dei nuclei familiari evacuati che non hanno trovato sistemazione autonoma per il periodo settembre-dicembre 2005, oltre alla documentazione per la rendicontazione delle predette spese indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004, prot. 120/11187/10.3.2 del 20 ottobre 2005;

Verificata quindi dalla struttura regionale competente la regolarità e completezza della documentazione richiesta ai fini della liquidazione dei contributi sopra specificati;

Ritenuto pertanto di procedere in base alle suddette richieste alla liquidazione a favore del comune di Carrara della somma complessiva di euro 40.030,00 di cui euro 34.830,00 per il contributo di prima assistenza e euro 5.200,00 a rimborso delle spese per la sistemazione a carico del comune;

Ordina:

1. Di liquidare a favore del comune di Carrara, come descritto in premessa, l'importo complessivo di euro 40.030,00 di cui:

euro 34.830,00 per il contributo di prima assistenza;

euro 5.200,00 quale rimborso delle spese relative all'alloggio dei nuclei familiari che non hanno trovato autonoma sistemazione per i periodi indicati in premessa.

2. Di imputare la suddetta liquidazione favore del comune di Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza P.C.M. n. 3325/2003.

3. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 giugno 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

06A06137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, firmato a Vienna il 17 gennaio 1994, e Scambio di Lettere integrativo, firmato a Roma il 31 ottobre 2000.

Il giorno 7 giugno 2006 si è perfezionato lo Scambio degli Strumenti di Ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo e dello Scambio di Lettere sopraccitati, firmati rispettivamente a Vienna il 17 gennaio 1994 e a Roma il 31 ottobre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 dicembre 2005, n. 283, pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2006.

In conformità all'art. 35 dell'Accordo, l'Accordo, con Protocollo finale e Allegati, e lo scambio di lettere integrativo entreranno in vigore il giorno 1º settembre 2006.

06A06055

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Southampton, istituzione dell'Agenzia consolare onoraria in Swindon e dell'Agenzia consolare onoraria in Woking e modifica della circoscrizione dell'Agenzia consolare onoraria in Bristol (Regno Unito).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia Consolare onoraria in Southampton (Regno Unito) è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Swindon (Regno Unito) un'Agenzia consolare onoraria, posta alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Londra, con la seguente circoscrizione territoriale: le Contee di Dorset e Wiltshire.

Art. 3.

È istituita in Woking (Regno Unito) un'Agenzia Consolare onoraria, posta alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Londra, con la seguente circoscrizione territoriale: le Contee di Hampshire, Surrey, West Sussex e l'Isola di Wight.

Art. 4.

La circoscrizione consolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Bristol (Regno Unito) è così modificata: le Contee di Avon, Cornwall, Devon, Gloucerstershire e Somerset.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A06058

Rilascio di *exequatur*

In data 15 giugno 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Nikolay Tavdumadze, Console Generale della Federazione Russa in Genova.

In data 15 giugno 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Pedro O. Chan, Console Generale della Repubblica delle Filippine in Milano.

06A06056 - 06A06057

Istituzione del Consolato onorario ad Almaty (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Articolo unico

È istituito ad Almaty (Kazakhstan) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Astana, con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Almaty e la regione amministrativa Almatynskaya.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A06069

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 giugno 2006

Dollaro USA	1,2502
Yen	145,50
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,498
Corona danese	7,4564
Corona estone	15,6466

Lira sterlina	0,68800
Fiorino ungherese	280,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1098
Corona svedese	9,2213
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	38,300
Franco svizzero	1,5641
Corona islandese	95,45
Corona norvegese	7,9180
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2615
Nuovo leu romeno	3,6115
Rublo russo	33,9130
Nuova lira turca	2,1335
Dollaro australiano	1,7096
Dollaro canadese	1,4041
Yuan cinese	10,0049
Dollaro di Hong Kong	9,7118
Rupia indonesiana	11755,01
Won sudcoreano	1195,25
Ringgit malese	4,6039
Dollaro neozelandese	2,0633
Peso filippino	66,586
Dollaro di Singapore	1,9995
Baht tailandese	48,118
Rand sudafricano	9,3880

Cambi del giorno 26 giugno 2006

Dollaro USA	1,2561
Yen	146,13
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,528
Corona danese	7,4562
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69010
Fiorino ungherese	280,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0875
Corona svedese	9,2182
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	38,223
Franco svizzero	1,5632
Corona islandese	95,05
Corona norvegese	7,9285
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2578
Nuovo leu romeno	3,6335
Rublo russo	34,0020
Nuova lira turca	2,0805
Dollaro australiano	1,7157
Dollaro canadese	1,4056
Yuan cinese	10,0536
Dollaro di Hong Kong	9,7559
Rupia indonesiana	11807,34
Won sudcoreano	1205,23
Ringgit malese	4,6319
Dollaro neozelandese	2,0775
Peso filippino	67,076
Dollaro di Singapore	2,0070
Baht tailandese	48,320
Rand sudafricano	9,2681

Cambi del giorno 27 giugno 2006

Dollaro USA	1,2567
Yen	146,42
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,462
Corona danese	7,4572
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69070
Fiorino ungherese	279,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0639
Corona svedese	9,2313
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	38,149
Franco svizzero	1,5669
Corona islandese	95,45
Corona norvegese	7,9435
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2565
Nuovo leu romeno	3,5972
Rublo russo	33,9980
Nuova lira turca	2,0626
Dollaro australiano	1,7170
Dollaro canadese	1,4112
Yuan cinese	10,0525
Dollaro di Hong Kong	9,7605
Rupia indonesiana	11756,43
Won sudcoreano	1204,92
Ringgit malese	4,6309
Dollaro neozelandese	2,0847
Peso filippino	67,202
Dollaro di Singapore	2,0072
Baht tailandese	48,339
Rand sudafricano	9,1437

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A06124 - 06A06123 - 06A06122

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Palio dell'Oca di Trento e della Giostra della Quintana di Foligno - Manifestazione 2006 - Estrazione 27 giugno 2006.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Palio dell'Oca di Trento e della Giostra della Quintana di Foligno, avvenuta in Roma il 27 giugno 2006:

premi di prima categoria:

1) biglietto serie B n. 27853 di € 500.000,00 abbinato al Gran Premio di Agnano;

2) biglietto serie B n. 35752 di € 150.000,00 abbinato al Palio dell'Oca di Trento;

3) biglietto serie A n. 28011 di € 100.000,00 abbinato alla Giostra della Quintana di Foligno;

premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie B 27853 € 1.500.00;

2) biglietto serie B 35752 € 1.000.00;

3) biglietto serie A 28011 € 500.00;

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio Lotterie Nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali - via Campo Boario, 56/D - 00153 Roma - o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio Premi, anche a mezzo raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

06A06150

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-155) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 7 0 6 *

€ 1,00